

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO R.G. n 800/2003

Ordinanza n. 7447/2013

PER il dott. MARTULLO Pietro, nato a Napoli il 12.4.1953, C.F.: MRT PTR 53D12 F839Q, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente (CF PRN GNN 63C11 Z114I - PEC avvgiovannicarloparente@puntopec.it) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Emilia, 81, giusta procura a margine degli atti introduttivi del presente ricorso;

C O N T R O

1) il *MINISTERO DELL'INTERNO*, in persona del Ministro p.t.;

e nei confronti

dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria relativa allo scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a Primo Dirigente della Polizia di stato con decorrenza 1° gennaio 2002, ovvero i signori:

1. Marini Rita;
2. Di Lonardo Abele;
3. Cracovia Claudio;
4. Galati Domenico;
5. Botte Luigi;
6. Marruzzo Feliciano;
7. Salamone Domencio;
8. Monaco Francesco;
9. Greco Carmine;
10. Siciliano Oronzo;
11. Messina Francesco;
12. Cambria Silvestro;

13. Politano Antonio;
14. Azzolini Fulvio;
15. Subiaco Franco;
16. Pedri Lucianan;
17. Pacini Alda;
18. Lombardo Emilio Antonio;
19. Grimaldi Luigi;
20. La Porta Salvatore;
21. Caridi Andrea;
22. Messina Giovanni;
23. Massabò Leonardo;
24. Ficarra Maurizio;
25. Giusti Michelangelo;
26. Fabiano Girolamo;
27. Di Donato Pasquale;
28. Beccaria Ombretta;
29. Mignosi Giuseppe;
30. Gonan Giuseppe;
31. Materni Franco;
32. Della Cioppa Mario;
33. D'Anna Orazio;
34. Azzolina Maurizio;
35. Modarelli Nicola;
36. De Salvo Michele;
37. Buso Diego;
38. Cortis paolo;
39. Rossetti Rosario;
40. Fassari Fabio;
41. Cervellini Maria;

42. Rossi Paolo;
43. Crifo' Nunzio;
44. Petricca Ivana;
45. Turrisi Rodolfo;
46. Santoro Corrado;
47. De Simone Enrico;
48. Campisi Roberto;
49. Ponziani Domenico;
50. De Angelis Giuseppe Antonio;
51. Arena Salvatore;
52. Vuono Vincenzo;
53. Ioppolo Gabriella;
54. Acquaviva Gerardo;
55. Fusiello Isabella;
56. Marinelli Paola;
57. Zingale Giuseppe;
58. Zanni Massimo.

Il dott. Pietro Martullo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Bormioli, Gerolamo Taccogna e Giovanni Carlo Parente, ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Giovanni Carlo Parente in Roma, Via Emilia, n. 81, si è costituito dinnanzi al TAR Lazio nel ricorso R.G. n. 800/2003, proveniente dal TAR Liguria R.G. n. 1242/02 a seguito di regolamento di competenza, chiedendo: "Annullamento approvazione graduatoria del personale per la progressione ai ruoli direttivi e dirigenti della Polizia di Stato reg. comp. Ricorso pervenuto dal TAR Liguria a seguito di O.P. n. 51/02".

Con il gravame in oggetto il ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento in data 15 maggio 2002 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la graduatoria formata dalla Commissione per la progressione in carriera del

personale appartenente ai ruoli direttivi e dirigenti della Polizia di Stato; b) ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente e, in particolare,: 1) i criteri integrativi relativi alla 3^a categoria dei criteri di massima per lo scrutinio di merito comparativo per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, formulati dalla Commissione per la progressione in carriera; 2) gli atti di scrutinio della stessa Commissione; 3) la graduatoria formata dalla stessa Commissione e sottoposta al Consiglio di amministrazione.

Con il ricorso in oggetto si esponeva quanto di seguito riportato.

Il dott. Martullo aveva i requisiti per concorrere allo scrutinio di merito comparativo per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2002.

I posti disponibili erano 58. A causa di varie illegittimità commesse dalla Commissione, il dott. Martullo era collocato oltre il 58° posto e, dunque, in posizione non utile per accedere al corso di formazione.

Il ricorrente contesta la legittimità dello scrutinio per merito comparativo con cui il Ministero ha selezionato nel 2002 il personale da promuovere alla qualifica di 1° Dirigente. E, pertanto, impugna gli atti illegittimi, affidando il ricorso ai seguenti motivi di diritto

A) Illegittimità derivata dall'illegittimità che affligge i criteri integrativi formati dalla Commissione con riferimento alla 3^a categoria dei criteri triennali di massima per lo scrutinio di merito comparativo.

1) Violazione dell'art. 7.1, lett. a) e dell'art. 59, d.p.r. n. 334/2000, nonché dell'art. 61, d.p.r. n. 335/1982. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

Lo scrutinio per merito comparativo consiste "nel giudizio della completa personalità dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi (così art. 61, D.P.R. 335/1982, richiamato da art. 59, D.P.R. 334/2000 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente).

La Commissione per la progressione in carriera del personale dei ruoli direttivi e dei dirigenti ha formulato criteri di massima per lo scrutinio di merito comparativo per il triennio 2001/2003. Detto scrutinio si basa su cinque categorie di elementi: - Cat. 1, rapporti informativi e giudizi complessivi (massimo punti 55); - Cat. 2, incarichi e servizi svolti (massimo punti totali 4 e massimo punti per ogni incarico 0,5); -Cat. 3, qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata, al grado di responsabilità assunta, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alla stima e al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni, all'impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio (massimo punti 24); - Cat. 4, altri titoli, quali lavori originali, pubblicazioni, corsi, titoli di studio, abilitazioni (massimo punti 11); - Cat. 5, coefficiente di anzianità (massimo punti 6).

Per la Cat. 3 i criteri di massima sono stati ulteriormente dettagliati:

-funzioni svolte: livello qualitativo delle funzioni per rilevanza dell'Ufficio, per sede e grado di responsabilità; -sedi: incarichi rivestiti, permanenza e dimensioni; -organizzazione e gestione del personale: capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi; -stima e prestigio: immagine del funzionario all'interno e all'esterno dell'amministrazione; -personalità: personalità dello scrutinando nell'intera carriera, tenuto conto della disponibilità verso le esigenze di servizio, con particolare riferimento alla mobilità.

In data 5.4.2002 i sudetti criteri sono stati ulteriormente e più dettagliatamente specificati dalla Commissione. Tali criteri integrativi sono in parte illegittimi in quanto prevedono che ai fini dell'attribuzione del punteggio alla cat. 3 vengano valutati elementi che figurano già in categorie diverse, con duplicazione del valore di tali elementi.

2) Violazione della l. 1034/1971 e dei principi generali in tema di efficacia ed esecutività delle pronunce del Giudice amministrativo. Violazione dell'art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione. Violazione

delle regole sulla verbalizzazione degli atti ai fini della pubblicità dell'azione amministrativa.

Il verbale della Commissione del 5.4.2002 evidenzia che allo scrutinio sono stati valutati funzionari i cui rapporti informativi relativi ad alcuni anni sono stati sospesi o annullati dal Giudice, senza che gli stessi siano stati rinnovati dall'amministrazione. In tali casi è stato attribuito il punteggio massimo alla cat. 1, salvo sospendere la posizione degli interessati qualora utilmente collocati nella graduatoria. Nessun atto consente di individuare chi siano i funzionari interessati.

B) Illegittimità degli atti di scrutinio relativi alla specifica posizione del ricorrente.

3) Violazione delle stesse norme rubricate al primo motivo, nonché degli artt. 1 e 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per mancata valutazione di titoli e/o disparità di trattamento e per difetto di motivazione.

Il dott. Martullo ha riportato in totale punti 74,96 a fronte di : -punti 84,65 del primo classificato, dott.ssa Rita Marini; -punti 80,35 del ventitreesimo classificato, dott. Leonardo Massabò; -punti 79,38, 79,3 e 79,3 degli ultimi tre funzionari utilmente collocati, dott.ri Paola Marinelli, Giuseppe Zingale e Massimo Zanni. A fronte dei punteggi totali, le differenze nei sub punteggi per la cat. 3 sono: -punti 12 rispetto al primo; -punti 9,88 rispetto al ventitreesimo; -punti 12,42, 11,95 e 12,7 rispetto agli ultimi tre utilmente collocati. Le vicende dei punteggi della cat. 3 - unica ad elevato tasso di discrezionalità - condizionano la graduatoria in modo decisivo.

Lo scrutinio è avvenuto secondo modalità che non risultano conoscibili agli interessati.

Infatti, il giudizio è espresso con un unico punteggio per l'intera cat. 3.

Perché il dott. Martullo ha riportato punti 11,5, mentre il primo candidato ne ha riportati 23,15 e l'ultimo addirittura 23,57?

Nella specie la motivazione manca del tutto, essendovi solo punteggi sintetici.

4) Violazione delle stesse norme rubricate al primo motivo, nonché degli artt. 1 e 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per mancata valutazione di titoli e/o disparità di trattamento e per difetto di motivazione. Travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta.

Il punteggio di 11,5 conseguito dal dott. Martullo è illogico alla luce del curriculum e degli specifici titoli vantati. La documentazione prodotta è eloquente sia in relazione alle funzioni svolte, sia in relazione alle sedi di servizio, sia ancora in relazione alle capacità organizzative e gestionali, sia infine in relazione alla personalità manifestata in servizio.

Inoltre, il dott. Martullo non è incorso in alcuna delle situazioni indicate come penalizzanti poiché non ha riportato sanzioni disciplinari, non ha subito trasferimenti per incompatibilità, non ha ricevuto giudizi non positivi.

Alla luce di quanto documentato, non si capisce perché abbia ottenuto meno della metà dei punti disponibili per la cat. 3.

Tra l'altro, altri concorrenti utilmente collocati nella graduatoria hanno un punteggio per la cat. 3 più elevato pur avendo un curriculum e titoli decisamente inferiori ai suoi.

Nel gravame in oggetto sono state rassegnate le seguenti conclusioni:

- In via istruttoria, l'assunzione al giudizio di tutti gli atti della procedura e di tutti gli atti riguardanti i requisiti corrispondenti alla cat. 3 dei criteri di massima triennali, dei soggetti utilmente collocati in graduatoria;
- Nel merito, l'annullamento degli atti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

L'adito TAR Lazio nella udienza del 28 marzo 2013, con ordinanza n. 4045/2013, ha ritenuto necessario: a) accertare "la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, dell'interesse ad una pronuncia di merito, sotto l'ulteriore profilo della possibilità, per il medesimo, di collocarsi utilmente in graduatoria e il passaggio di qualifica, ove fossero accolte le doglianze dedotte"; b) acquisire "la valutazione, da

parte della Commissione, di ciascuno dei titoli allegati dal ricorrente, in particolare di quelli individuabili nella categoria 3, alla luce dei sub criteri specificati dal citato organo"; c) acquisire "un elenco di quanti, avendo conseguito l'annullamento o la sospensione dei rapporti informativi (...), ed avendo ottenuto, in relazione a detti titoli, il punteggio massimo, si sono utilmente posizionati in graduatoria, con la specificazione del punteggio e del posizionamento in graduatoria che essi hanno conseguito e di quelli che avrebbero raggiunto ove la Commissione non avesse assegnato tale punteggio massimo"; d) acquisire "una relazione e tutta la documentazione a corredo".

All'esito della istruttoria, nella udienza del 19 luglio 2013, il Giudice ha altresì ritenuto di: a) "acquisire dall'Amministrazione elementi più circostanziati con riferimento al giudizio espresso, per la categoria 3, nei confronti del ricorrente ed altresì dei concorrenti utilmente posizionatisi in graduatoria"; b) disporre "l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suindicati candidati, da identificarsi nominativamente, con autorizzazione sin da ora all'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, con indicazione dell'estratto del ricorso, sul sito Internet del Ministero dell'Interno - sezione Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a".

Conseguentemente e in adempimento di quanto disposto dal Giudice, il dott. Martullo, al fine di estendere il contraddittorio anche nei confronti dei sopra indicati signori, chiede al Ministero di provvedere a pubblicare il presente atto sul proprio Sito Internet - sezione Polizia di Stato.

Roma, 16 settembre 2013

Avv. Giovanni Carlo Parente

